

Corso di dottorato in *Diritto dell'arbitrato interno ed internazionale*

Ciclo: XXIII

a.a.: 2009/2010

Candidato: dott. Giacomo Bugliani

Sintesi tesi di dottorato

“Il rapporto tra giudizio rescindente e giudizio rescissorio nell’impugnazione per nullità del lodo arbitrale”.

Benché il tema del rapporto sussistente tra giudizio rescindente e giudizio rescissorio a seguito dell’annullamento del lodo da parte dell’autorità giudiziaria statale costituisca un profilo di notevole rilievo per la comprensione dei mezzi d’impugnazione della pronuncia arbitrale, l’interprete che si accinga ad una tale analisi deve inevitabilmente scontrarsi con il fatto che si tratti di argomento pur sempre affrontato solo in modo sommario o, comunque, parziale, tanto dalla dottrina, quanto dalla giurisprudenza.

Si deve, innanzitutto, tener conto della scarsità delle fonti cui è possibile attingere, sia, come appena detto, perché dottrina e giurisprudenza hanno approcciato il tema solo sporadicamente, sia, soprattutto, per il fatto che la disciplina di questo profilo si trova contenuta in una sola disposizione normativa, l’art. 830 del codice di procedura civile.

Ma c’è un altro limite cui si va incontro nello svolgimento di un’indagine come quella attuale, rappresentato dalla singolarità delle scelte del legislatore italiano.

A differenza di altri ordinamenti stranieri, infatti, quello italiano ha affrontato e disciplinato il complesso rapporto tra fase rescindente e fase rescissoria dell’impugnazione per nullità del lodo in maniera non univoca, optando per soluzioni differenziate a seconda del vizio della pronuncia arbitrale che ne ha determinato la nullità di fronte all’autorità giurisdizionale pubblica.

In astratto sarebbero state due le soluzioni ipotizzabili a seguito dell’annullamento del lodo ad opera della Corte d’appello.

Al legislatore, infatti, non poteva restare che la scelta tra una pronuncia rescissoria affidata alla stessa autorità che ha caducato la decisione dei giudici privati oppure, in alternativa, rimessa agli arbitri, in conformità con quanto originariamente pattuito tra le parti compromittenti che, con la stipulazione della convenzione arbitrale, avevano inteso rinunciare all’impiego dei servizi offerti dalla giustizia dello Stato e deferire, piuttosto, la composizione della controversia tra di esse insorta al giudizio di privati, scelti per le loro caratteristiche professionali e, come tali, remunerati dalle stesse parti in lite.

Guardando, invece, al dato normativo, si evince chiaramente come il legislatore italiano non sembri aver manifestato una decisa preferenza per nessuna di queste due alternative, optando,

piuttosto, per la realizzazione di un sistema vario e differenziato, in cui talora il giudizio rescissorio è rimesso alla stessa Corte d'appello che ha annullato la decisione degli arbitri, talaltra è affidato a giudici privati.

È chiaro che l'interprete, posto di fronte ad una scelta normativa che può anche non condividere, non deve far altro che prendere atto di quanto statuito e cercare di ragionare sul dato positivo per tentare di dare un senso o, comunque, un inquadramento logico-razionale al dato positivo con cui è chiamato a confrontarsi.

Ciononostante, in prima battuta rimangono insoluti molteplici aspetti che le scarse disposizioni involgenti il tema della presente indagine sembrano trascurare o, comunque, eludere ed è ad essi che si è cercato, con il presente lavoro, di dare sommessamente risposta o, quanto meno, si è tentato di mettere un po' di ordine in merito alle (spesso discordanti) acquisizioni dottrinarie e giurisprudenziali sino ad ora maturate.

L'indagine prende l'avvio dall'inquadramento del rimedio dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale e dalla sua discussa natura.

Com'è noto, infatti, dottrina e giurisprudenza hanno avuto modo d'intervenire a più riprese sul delicato tema della natura del rimedio previsto agli artt. 828 e ss. c.p.c., arrivando a soluzioni varie e sovente contrastanti.

Così, il primo capitolo del presente lavoro prende le mosse, innanzitutto, da una ricostruzione delle due antitetiche soluzioni avanzate, le quali hanno inquadrato l'istituto in questione, da una parte, in una sorta di appello, dall'altra, in un mezzo d'impugnazione da esso completamente avulso.

Al di là di queste due (diametralmente opposte) opzioni, si è ritenuto preferibile dar credito all'impostazione secondo la quale quello in questione sarebbe un rimedio *sui generis*, creato *ad hoc* dal legislatore per l'arbitrato e non agevolmente riconducibile ad alcuno dei mezzi già previsti dal nostro ordinamento.

L'opinione maturata nell'elaborazione della presente indagine è stata, infatti, quella secondo cui l'interprete deve preoccuparsi di ricercare nelle soluzioni offerte dal codice di rito, quelle che meglio possano supplire alla povertà del dato normativo dell'impugnazione per nullità, senza dover indagare della natura del mezzo in questione.

Un conto è accreditare ad esso un'astratta qualificazione in termini mutuabili da modelli esistenti, un conto è chiedersi, pragmaticamente, quali regole gli si possano applicare: è quest'ultimo approccio quello che si rivela più produttivo allorché si vogliono affrontare le delicate questioni poste dalla disciplina dell'impugnazione per nullità.

L'impossibilità di riportare l'impugnazione per nullità agli altri mezzi previsti dall'ordinamento ed, *in primis*, all'appello delle sentenze del giudice ordinario ha, pertanto, rappresentato l'indispensabile premessa su cui articolare la riflessione condotta nei capitoli successivi.

A cominciare dal problema attinente la normativa de residuo applicabile, data la lacunosità del dato positivo a disposizione dell'interprete e dell'operatore di diritto, rispetto al quale si è detto che, essendo quella in questione un'impugnazione di carattere *stricto sensu* processuale, si possono agevolmente ritenere ad essa ascrivibili le regole previste in generale per l'impugnazione delle sentenze dei giudici statali, vale a dire il complesso di disposizioni contenute nel capo I del titolo III del libro II. Con l'ovvia (ma non del tutto superflua) precisazione che queste norme in tanto risulteranno applicabili, in quanto non presentino distonie con la disciplina *ad hoc* prevista agli artt. 827 e ss. c.p.c.

Del resto, anche quella parte della dottrina che ritiene che l'impugnativa in questione non abbia natura propriamente processuale, pur asserendo che la disciplina dell'impugnazione in generale, e dell'appello civile in particolare, debbano essere applicate con molta prudenza, finisce per ritenere inevitabile il ricorso a queste regole.

Nel secondo capitolo del lavoro si è svolta una riflessione introduttiva, ma, al contempo, ricognitiva e critica, in merito alla soluzione normativa che il nostro codice ha riservato alla non semplice disciplina del rapporto tra giudizio rescindente e rescissorio dell'impugnazione per nullità del lodo.

Nel delineare pregi e difetti di un modello che, come detto, presenta non pochi profili di complessità, non si è potuta trascurare una riflessione afferente un settore di sicuro interesse quale quello dell'arbitrato di diritto amministrativo, previsto all'art. 6 secondo comma della legge 205 del 2000, il quale, in particolar modo, pone in evidenza il problema della competenza in fase rescissoria una volta che, ad opera (plausibilmente) della Corte d'appello, sia stato annullato il lodo. Si discute, infatti, se la nuova pronuncia spetti, allorché sia previsto il ricorso al giudice statale, all'autorità giurisdizionale ordinaria oppure a quella speciale e, segnatamente, amministrativa. Nel caso in cui, poi, si debba risolvere in quest'ultimo senso la questione, rimane da chiarire se la decisione di merito spetti al Tar oppure al Consiglio di Stato, in quanto giudice di secondo grado nella giurisdizione amministrativa.

La soluzione offerta è stata quella di ritenere competente per la fase rescindente la Corte d'appello, in quanto giudice funzionalmente investito dal legislatore di quella specifica mansione, ma, al contempo, si è osservato come la successiva decisione di merito sia da rimettersi al giudice amministrativo, in quanto materia di sua pertinenza. Più precisamente, la competenza in fase rescissoria dovrebbe essere rimessa al tribunale amministrativo regionale e non al Consiglio di

Stato e ciò essenzialmente per il fatto che deve, comunque, essere garantito un controllo sulla decisione: questo sarebbe escluso nel caso in cui, al contrario, fosse riconosciuta, in sede rescissoria, la competenza del Consiglio di Stato. È noto, infatti, che avverso le decisioni di quest'autorità giudiziaria non sia ammesso il ricorso per cassazione, salvo che si tratti di far esaminare dalla Suprema Corte una questione attinente al riparto di giurisdizione, con conseguente notevole contrazione del diritto di far riesaminare quella decisione giudiziale.

È, però, chiaro che un'analisi che voglia dirsi il più possibile completa non può prescindere da una riflessione di diritto comparato e da una valutazione del rapporto tra fase rescindente e rescissoria alla luce delle possibili soluzioni offerte dagli ordinamenti stranieri.

In particolare, nelle pagine che seguono si è voluto operare un richiamo a due sistemi giuridici tra loro molto diversi ed acquisiti a modello di esperienze giuridiche per molti aspetti differenziate, se non addirittura antitetiche, ma passibili di essere impiegati quale utile termine di raffronto con le soluzioni fatte proprie dalla nostra disciplina arbitrale.

Si è, infatti, richiamato, nel contesto degli ordinamenti a regime di *civil law*, il codice di rito tedesco, il quale, al par. 1059, affronta la tematica del rapporto tra pronuncia caducatoria del lodo ad opera della corte statale (mediante il rimedio dell'*Aufhebungsantrag*) e la pronuncia sostitutiva, offrendo una soluzione ben distante da quella formulata nel nostro codice.

Il quarto comma del par. 1059 ZPO, infatti, stabilisce che il giudice, una volta annullato il lodo, rimetta la causa agli arbitri per la decisione di merito se almeno una delle parti ne faccia esplicita richiesta.

Da ciò si dovrebbe desumere, allora, che il giudizio formulato dal giudice statale è esclusivamente indirizzato alla caducazione o meno del lodo, vale a dire ad un controllo meramente esterno e dal carattere marcatamente cassatorio, teso soltanto all'abolizione dell'efficacia di *res iudicata* attribuita per errore ad una pronuncia privata viziata. Se, da una parte, si esclude il giudizio rescissorio del giudice statale, dall'altra si ammette anche che la salvezza della decisione arbitrale possa arrivare solamente da una nuova decisione privata. La necessità o meno di addivenire ad una pronuncia sostitutiva, così, è chiaramente frutto di una valutazione del giudice statale, ma, nel caso in cui tale eventualità si realizzi, la nuova decisione non può che scaturire da giudici privati, purché almeno una delle parti ne faccia richiesta.

Del resto, come espressamente stabilisce il quinto comma del par. 1059 ZPO, l'annullamento del lodo lascia sopravvivere l'efficacia della convenzione d'arbitrato relativamente all'oggetto della controversia: con la conseguenza che le parti risultano ancora vincolate dal patto compromissorio e, quindi, è sufficiente che una delle parti ne richiami l'esistenza e la sua perdurante vincolatività

per far sì che anche l'altra affronti un nuovo processo arbitrale. Chiara espressione di un accentuato *favor arbitrati* da parte del legislatore tedesco.

Sul fronte dei sistemi di *civil law*, invece, si è inteso richiamare il sistema arbitrale anglosassone, *ictu oculi* assai distante dal nostro, anche solo per la varietà di soluzioni che possono aversi in sede d'impugnazione del lodo.

Nel lavoro svolto si è cercato di appuntare l'attenzione, innanzitutto, su due meccanismi di *emendatio* della pronuncia arbitrale che, agli occhi del giurista italiano, oltre che offrire materiale per un'indagine di carattere comparativistico, destano interesse anche solo per la singolarità del loro operare e per le applicazioni che nella prassi ne sono state effettuate.

Al di là delle singolari opzioni della *variation* o della *remission*, tuttavia, l'interprete italiano che cerchi un confronto tra quel sistema e il nostro non può che concentrare la sua attenzione sul c.d. *setting aside*, che è il meccanismo caducatorio del lodo che più somiglia a quello che si può ottenere con la nostra impugnazione per nullità. Del resto, la vicinanza al nostro sistema risulta ben espressa dall'affermazione secondo cui "*the order deprives an award of all legal and factual effect. The order vacates the award: accordingly there is no award and no award ever existed, for it is difficult to apprehend that the order operates otherwise than retroactively*".

Con esso, in sostanza, il lodo è *tamquam non esset*, essendone caducate con efficacia retroattiva la sua valenza di cosa giudicata, di *issue estoppel* e la sua esecutività.

Il problema, tuttavia, si pone in relazione al fatto che ad essere travolto potrebbe essere, oltre che il lodo, anche il pregresso procedimento arbitrale o finanche la convenzione arbitrale che ha dato vita al rapporto processuale di fronte ai giudici privati. Nel sistema inglese si sono affacciate, ad opera della dottrina e della giurisprudenza, interpretazioni dal carattere generalizzante, tese ad individuare soluzioni unitarie in ordine alla portata ablativa del provvedimento di *setting aside*.

Talora si è evidenziato che l'effetto caducatorio ricondurrebbe l'arbitrato al momento immediatamente precedente la pronuncia del lodo, con la conseguenza che gli arbitri continuerebbero ad essere sempre investiti della decisione della causa; talaltra, si è detto che ad essere travolto è l'intero processo arbitrale con correlato venir meno della convenzione arbitrale e necessità di ricondurre la risoluzione della questione alla giurisdizione statale; talaltra ancora, si è evidenziato che la pronuncia di annullamento involge anche la volontà originariamente manifestata di investire determinati arbitri della composizione della lite, comportando, così, che il giudizio venga nuovamente devoluto a diversi giudici privati.

La soluzione che pare preferibile è proprio quest'ultima, ragion per cui la controversia dovrà essere deferita sempre a giudici arbitrali, benché diversi da quelli precedentemente investiti, in quanto la convenzione arbitrale preserva la sua efficacia ed è passibile di essere eseguita.

Ecco che, pur nella radicale diversità del sistema giuridico inglese e delle scelte formulate da quell'ordinamento, anche un confronto con esso può rivelarsi utile, proprio perché si possono trovare punti di contatto con le previsioni del codice di rito italiano, non foss'altro per l'affermazione secondo cui l'annullamento del lodo non determina il venir meno del vincolo compromissorio, con la necessità di rivolgersi a nuovi giudici privati per la pronuncia di merito.

Il mantenimento in vita della convenzione arbitrale è, senza dubbio, tratto comune al nostro ordinamento, così come caratterizzato dalle scelte operate dalla riforma dell'arbitrato introdotta con il d.lgs. n. 40 del 2 febbraio 2006.

A sostegno di ciò, del resto, possono richiamarsi, sul fronte del nostro ordinamento interno, sia l'art. 830 che l'art. 808 *quinquies* c.p.c., norme che offrono valido sostegno normativo a detta eventualità, in quanto chiaramente indirizzate a preservare l'efficacia della convenzione arbitrale anche in esito all'annullamento del lodo.

Cuore dell'indagine svolta è, comunque, il rapporto tra fase rescindente e rescissoria alla luce del riparto di competenza così come previsto dal legislatore, in particolar modo a seguito della riforma operata mediante il d. lgs. 40/2006.

Quello della competenza, benché profilo centrale e di fondante rilievo, non è, però, l'unico aspetto del rapporto tra fase rescindente e rescissoria dell'impugnazione per nullità a presentare punti oscuri o a meritare di costituire oggetto di più articolate riflessioni.

Volgendo l'attenzione agli aspetti procedurali del giudizio di merito successivo all'annullamento della pronuncia degli arbitri, infatti, sono molteplici i profili problematici che possono venire in rilievo.

Si può richiamare, innanzitutto, il preliminare problema della c.d. litispendenza, che si sostanzia, ai nostri fini, nella considerazione dell'eventualità o meno che il giudizio originariamente avviato con la domanda arbitrale possa dirsi ancora pendente con l'introduzione del giudizio rescissorio in esito all'annullamento del lodo.

La questione, com'è evidente, non è di poco conto, risultando, anzi, di basilare importanza e passibile di acquisire importanti risvolti pratici.

Si pensi soltanto al caso in cui la proposizione della domanda arbitrale abbia portato all'interruzione del termine prescrizione del diritto fatto valere in giudizio e alla sua sospensione per tutta la durata del processo arbitrale e della successiva fase d'impugnazione di fronte alla Corte d'appello e all'eventualità che l'effetto sospensivo vada perduto con l'annullamento del lodo, con la conseguenza che il giudizio in sede rescissoria venga connotato da una litispendenza in senso ampio nuova e del tutto sganciata dagli effetti prodotti dalla formulazione dell'originaria domanda di fronte agli arbitri.

Benché i tempi del processo arbitrale siano più ridotti di quelli del processo statale, la questione resta rilevante perché i tempi di quel processo possono sensibilmente allungarsi per almeno due ragioni. La prima risiede nel fatto che alla fase arbitrale ne segue un'ulteriore condotta dall'autorità giudiziaria statale in sede d'impugnazione (la Corte d'appello) con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano della maggior durata dei processi affidati agli organi deputati a *ius dicere* per conto dello Stato; la seconda motivazione è che il nuovo sistema di proroga del termine previsto all'art. 820 c.p.c., come novellato dal d.lgs. 40/2006, può sensibilmente dilatare il termine originariamente pattuito dalle parti o previsto, in subordine, *ex lege*, rendendo così inevitabile porsi il problema della conservazione degli effetti dell'originaria domanda.

Si pensi, poi, all'ulteriore problema inerente la formazione del collegio giudicante in sede rescissoria, allorché la decisione non debba essere resa dalla Corte d'appello, giacché non è cosa di poco conto valutare se si debba adire il medesimo collegio che ha già pronunciato la decisione caducata o, più verosimilmente (almeno a parere di chi scrive), debbano essere nuovi i giudici privati cui affidare l'adozione della pronuncia sostitutiva.

Controversa è, ulteriormente, la questione afferente il c.d. *thema decidendum* della fase rescissoria dell'impugnazione per nullità del lodo. Occorre chiedersi, in buona sostanza, se le parti siano abilitate a proporre domande nuove o se, al contrario, il *thema decidendum* sia rigorosamente circoscritto a quello oggetto del pregresso giudizio arbitrale, se non addirittura ai soli profili per cui è stata promossa l'impugnazione per nullità.

Inoltre, una volta delineati i confini della cognizione del giudice del rescissorio, mediante l'esatta individuazione del possibile oggetto del giudizio ad esso spettante, si tratta di valutare quale sia l'ambito d'impiego delle prove ad esso rimesso.

Così occorre, *in primis*, considerare se sia possibile utilizzare (e a quali condizioni farlo) gli elementi probatori già acquisiti nel pregresso processo arbitrale; dopo di che si rende necessario considerare se le parti abbiano la possibilità di proporre nuovi mezzi di prova e se gli stessi giudici (pubblici o privati) a cui è affidata la pronuncia sostitutiva del lodo possano individuare mezzi istruttori officiosi. Nel lavoro svolto si ritiene sia pienamente condivisibile riconoscere piena impiegabilità dei mezzi di prova acquisiti in sede di giudizio arbitrale.

Ciò può concludersi facendo leva sul dato letterale dell'art. 830, il quale non parla più di annullamento del "giudizio arbitrale", bensì di annullamento del "lodo": con ciò, probabilmente, intendendo ribadire che l'annullamento in sede rescindente non travolge l'intero pregresso processo arbitrale, ma soltanto il provvedimento ultimo che ne è scaturito.

Ne consegue che l'attività processuale che ha preceduto l'adozione del lodo non è, di per sé, caducata dall'annullamento operato dalla Corte d'appello: nulla esclude, in buona sostanza, che le prove già assunte possano essere riutilizzate nell'eventualità di un giudizio rescissorio.

Ma ancora, a corroborare quanto appena detto è la constatazione che il giudice dell'impugnazione per nullità può rendere contestualmente pronuncia rescindente e rescissoria, nel caso in cui non sia necessaria ulteriore istruttoria. In detta situazione, infatti, per l'adozione della pronuncia sostitutiva è evidentemente sufficiente l'impiego dei mezzi istruttori già proposti nel corso del processo arbitrale, giacché, asserendo il contrario, si avrebbe pronuncia senza nessuna istruzione probatoria che dimostri i fatti allegati in giudizio.

Giungendo, poi, alla conclusione del giudizio rescissorio, si deve significativamente appuntare l'attenzione sulla questione del metro di giudizio impiegabile dall'organo investito della necessità di adottare, una volta intervenuto l'annullamento del lodo, la pronuncia sostitutiva.

Rispetto a tale questione, si tratta di capire se il giudice del rescissorio sia sempre vincolato al rispetto delle regole di diritto oppure se sia possibile appellarsi ad un giudizio d'ordine equitativo. Problema che, peraltro, si pone esclusivamente nei casi in cui le parti abbiano pattuito, nella convenzione arbitrale, che i giudici privati impieghino il metro di giudizio dell'equità, dal momento che, in caso di assenza di ogni previsione in tal senso, s'impone, com'è naturale, il rispetto delle norme di diritto vigenti.

La conclusione cui si è giunti è, in sintonia con i prevalenti orientamenti dottrinari e giurisprudenziali, quella secondo la quale s'impone in ogni caso il rispetto delle *regulae iuris*, ancorché l'originario metro di giudizio rimesso agli arbitri fosse stato quello dell'equità. Né è a ciò di ostacolo la diversa concezione (fatta propria da una certa dottrina) della conservazione del metro equitativo nel caso in cui le parti, che avevano originariamente disposto che gli arbitri giudicassero secondo equità, rimettano volontariamente in sede rescissoria il giudizio ad un nuovo collegio arbitrale e nulla dispongano in ordine al metro di giudizio; così come non deve considerarsi valevole la tesi secondo cui ciò avvenga anche nell'ipotesi in cui il giudizio rescissorio spetti *ex lege* ai giudici privati.

Oggetto di specifica disamina, peraltro, è stata la situazione dell'estinzione del giudizio d'impugnazione dopo la pronuncia operata in sede rescindente e prima che si sia avuta la pronuncia nel merito, vale a dire durante la pendenza del giudizio rescissorio.

In tale ipotesi, mentre il processo procede verso il riesame del merito, ci troviamo di fronte ad una sentenza resa dalla Corte d'appello in sede rescindente e, segnatamente, di una sentenza non definitiva che dichiara l'invalidità del lodo.

Il fatto che detta sentenza conservi i suoi effetti ci pare cosa difficilmente contestabile e, quindi, se si considera la pronuncia dichiarativa della nullità una sentenza non definitiva di merito, si può ritenere che essa sopravviva all'estinzione del giudizio rescissorio e faccia salvi i suoi effetti caducatori della pronuncia arbitrale.

Il fatto che si mantenga la pronuncia di nullità del lodo e si estingua la sola fase rescissoria, pone la questione relativa all'individuazione del giudice competente a pronunciare sul merito, allorché una delle parti abbia ancora interesse a vedere risolta la controversia già decisa con il lodo annullato.

È assolutamente condivisibile che sia escluso l'intervento della Corte d'appello: essa, infatti, ha già compiutamente espletato la sua funzione con la declaratoria d'invalidità del lodo e, pertanto, non resta che risolvere la questione con l'opzione tra il ricorso ad un nuovo collegio arbitrale oppure all'autorità giurisdizionale ordinariamente competente secondo le regole del codice di rito.

Una volta svolto questo generale inquadramento, poi, è stato affrontato nel quarto ed ultimo capitolo quello che forse costituisce il profilo più articolato e problematico del rapporto tra fase rescindente e fase rescissoria dell'impugnazione in questione, vale a dire quello della competenza ad adottare la nuova decisione di merito.

Se il punto di partenza è stato quello di un'analisi quanto più possibile articolata del disposto dell'art. 830 c.p.c., è anche vero che la lacunosità della disciplina ha lasciato aperti dubbi cui si è tentato di dare delle risposte. Si pensi, per esempio, ai problemi collegati alla questione relativa alla possibilità per le parti, di comune accordo, di rivolgersi agli arbitri piuttosto che alla Corte d'appello per la pronuncia rescissoria anche nei casi in cui il codice di rito prevede l'intervento dell'autorità giudiziaria statale. Oppure ancora all'ipotesi inversa, in cui le parti decidano di adire la Corte d'appello anche nei casi in cui l'art. 830 c.p.c. preveda che siano i giudici privati a rendere la nuova pronuncia di merito. Oppure ancora, in ultimo, alla possibilità per le parti di adire il giudice ordinario di prime cure in alternativa al ricorso, normativamente previsto, alla via arbitrale.

Se, quindi, sul tema il codice nulla prevede in maniera chiara ed espressa, né ad oggi la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di esprimersi, si è ritenuto opportuno affidarsi all'elaborazione dottrina, la quale, però, non ha registrato piena uniformità di vedute. A parere di chi scrive, però, una soluzione quanto più liberale possibile appare la più idonea: di conseguenza, la sovranità del volere dei compromittenti deve sempre essere garantita, fino a consentire che sia possibile adire i giudici privati o la giustizia statale in sede rescissoria, anche quando le scelte codicistiche siano indirizzate in senso opposto. Ciò anche nel caso in cui le parti,

diversamente da quanto in origine pattuito, preferiscano rivolgersi al giudice ordinario di prime cure, piuttosto che agli arbitri.

In particolare, con riguardo al riparto di competenza tra giudizio rescindente e rescissorio, l'analisi è stata condotta mettendo in rilievo le tre possibili situazioni che possono verificarsi a seguito della caducazione del lodo. Si è, così, operata la tripartizione tra limitazione del giudizio alla sola fase rescindente, giudizio rescissorio affidato al giudice arbitrale e, infine, pronuncia di merito riconosciuta alla medesima autorità giudiziaria che ha portato alla caducazione della pronuncia privata.

I singoli motivi d'impugnazione per nullità previsti all'art. 829 c.p.c., pertanto, sono divenuti lo strumento per individuare i possibili esiti del giudizio impugnatorio, avendo cura di considerare il profilo della competenza come elemento centrale e determinante per cogliere la struttura e l'articolazione dell'eventuale fase di giudizio che porti all'adozione della pronuncia di merito.

Occorre, infine, non dimenticare che il codice ha creato anche due meccanismi diversi per la disciplina della competenza all'adozione della pronuncia di merito successivamente all'annullamento del lodo. Si prevedono, infatti, un regime pattizio di regolamentazione del rapporto tra le due fasi dell'impugnazione per nullità e, ancora, regole distinte per l'ipotesi di arbitrato transnazionale.

In quest'ultimo caso, in particolare, il legislatore sembra essere partito dalla consapevolezza che non è opportuno che in un rapporto controverso recante elementi d'internazionalità vi sia l'ingerenza di un giudice nazionale, quando le parti hanno originariamente manifestato la volontà di rivolgersi a giudici privati, che fossero sganciati da qualsiasi collegamento con la giustizia di uno specifico Stato. Non a caso la norma dispone che il giudizio rescissorio sia affidato a nuovi arbitri, salvo che le parti non abbiano deciso, originariamente o con accordo successivo, di rivolgersi al giudice statale: disposizione dalla quale s'inferisce con chiarezza che il ricorso ad un giudice nazionale in fase rescissoria deve essere esclusivo frutto della volontà degli originari compromittenti.

Alla luce di quanto detto, peraltro, risulta evidente il fatto che l'indagine svolta non vuole essere altro che un primo embrionale approccio ad una problematica così assai poco dibattuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza nazionali, ma che, in ogni caso, si rivela particolarmente significativa per la piena comprensione della disciplina arbitrale e per poter garantire un più certo e corretto funzionamento di un istituto in continua e costante espansione e con il quale la prassi forense è chiamata quotidianamente a confrontarsi.